

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10964 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 18/04/2019

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16371-2017 proposto da:

FINOPER SA , in persona del suo Amministratore CUNARD
HOLDING LTD, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo STUDIO LEGALE RAPPAZZO, VIA XX SETTEMBRE 3,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO
RAPPAZZO, GIUSEPPE RAPPAZZO giusta procura speciale
in calce al ricorso;

- ricorrente -

2019

contro

320

INTRAMAR SPA , in persona del legale rappresentante
Dott. ENRICO DE CUPIS, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio
dell'avvocato MASSIMO POZZI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

DI MACCO TERESA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2708/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositeata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2019 dal Consigliere Dott. DANILO

SESTINI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della Finoper s.a. avverso la sentenza n. 768/2012 con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda proposta dalla medesima Finoper per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un'azione esecutiva promossa dalla Intramar s.p.a.;

ha proposto ricorso per cassazione la Finoper s.a., affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito la Intramar s.p.a. con controricorso;

Considerato che:

la sentenza depositata dalla ricorrente all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo è priva dell'attestazione di conformità all'originale ed è costituita dalla copia analogica dell'atto notificato a mezzo PEC (il 28.4.2017) dal difensore della Intramar, mancante dell'attestazione di conformità -da parte del difensore della ricorrente- all'originale trasmesso in via telematica;

con nota del 5.2.2019, il difensore della Finoper ha depositato copia analogica della sentenza impugnata, della relata di notifica e del messaggio PEC completi di attestazione di conformità agli originali digitali;

l'ipotesi rientra fra quelle considerate nell'ordinanza Cass. n. 28844/2018, con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte - fra le altre- la questione «se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato o intervenga l'asseverazione di

conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio»;

deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in punto di idoneità o meno del mancato disconoscimento del controricorrente o dell'asseverazione avvenuta "ora per allora" ad impedire la pronuncia di improcedibilità.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Roma, 8.2.2019

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

CANCELLERIA